

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ACQUI TERME  
20 LUGLIO 2006

Le novità processuali nelle vertenze di separazione e divorzio  
in seguito alla promulgazione di :

legge 80/2005: Decreto competitività  
legge 263/2005: Modifiche al Decreto competitività  
legge 54/2006: affido condiviso

1

**IL PIL DEL DIRITTO DI FAMIGLIA NEL DISTRETTO DEL  
TRIBUNALE DI ACQUI TERME**

- NUMERO DI CAUSE NEL 2005:
  - POSIZIONI PROCESSUALI:....X2=
  - VALORE MEDIO PER OGNI INCARICO (VEDI ISTRUZIONI A STUDI DI SETTORE AGENZIA DELLE ENTRATE € 1.580
  - ERGO ....= €
- GIRO DI AFFARI DEL DIRITTO DI FAMIGLIA

2

**IL PIL DEL PATROCINIO A CARICO DELLO STATO  
PER IL DIRITTO DI FAMIGLIA  
NEL DISTRETTO DEL TRIBUNALE DI CUNEO**

- NUMERO DI AMMISSIONI AL PATROCINIO A CARICO DELLO STATO IN MATERIA DI FAMIGLIA ANNO 2005= .....incarichi
- Valore medio incarico € 1.580 ergo il giro di affari è di €

3

**PASSAGGI PROCESSUALI PRECEDENTI E PROBLEMI CONNESSI**

1. **1987 Emanazione nuova legge divorzio**
2. **1990 Riforma del c.p.c.**
3. **2005 Decreto competitività**
4. **2006 Affidamento condiviso**

4

## 1. 1987: EMANAZIONE NUOVA LEGGE DIVORZIO

L'**art. 4 legge 74/87** – applicabile anche alla separazione ex art. 23- doveva contenere, seppure non a pena di nullità:

1. *L'indicazione del giudice;*
2. *Il nome e il cognome, nonché la residenza o il domicilio del ricorrente nel comune in cui ha sede il giudice adito, il nome e il cognome e la residenza o il domicilio o la dimora del coniuge convenuto;*
3. *L'oggetto della domanda;*
4. *L'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si fonda la domanda di scioglimento del matrimonio o la cessazione degli effetti civili dello stesso, con le relative conclusioni;*
5. *L'indicazione specifica dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende avvalersi.[...]"*

5

## 2. 1990: RIFORMA DEL CPC

### **a. Il rito Ambrosiano**

### **b. Il rito Sabauda**

6

### **Il rito Ambrosiano**

- Il Tribunale di Milano, sosteneva che l'udienza presidenziale doveva considerarsi a tutti gli effetti l'udienza ex articolo 180 cpc con il risultato che il Presidente, nel fissare la comparizione avanti a sé, dava i termini di costituzione al convenuto e inseriva nel decreto di fissazione dell'udienza l'avvertimento ex articolo 163 n. 7 cpc, avvertimento che notoriamente è il requisito cardine perché si verifichino per il convenuto le preclusioni di cui al 166 e 167 cpc.
- Il convenuto doveva quindi costituirsi 20 giorni prima dell'udienza presidenziale - se formulava domande riconvenzionale - o all'udienza - se si limitava a difendersi dalle domande avversarie -.
- **Il contraddittorio era quindi già pieno in sede di udienza presidenziale successivamente alla quale veniva fissata davanti al G.I. udienza ex articolo 183 cpc assegnando termine perentorio al convenuto, fino a 20 giorni prima di tale udienza per proporre le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio.**

7

### **a. Il rito Ambrosiano: critiche**

- A) Una di ordine processuale: l'avvertimento, si diceva, è un tipico atto di parte e non può essere dato dal Presidente perché altrimenti eventuali nullità derivate da un errore od omissione nell'avvertimento sarebbero ricadute incolpevolmente sulle parti.
- B) La seconda obiezione era di carattere pratico: si sosteneva infatti da più parti, che l'illustrazione compiuta in sede di ricorso e di comparsa di costituzione davanti al Presidente, di tutte le domande e argomentazioni delle parti avrebbe impedito, nella maggior parte dei casi, di raggiungere un accordo consensuale in sede di udienza presidenziale.

8

## **b. Il rito Sabaudo**

Prevedeva che, dopo l'udienza presidenziale:

- A) il ricorrente notificasse - se il convenuto non si fosse costituito - o depositasse in cancelleria - se si fosse costituito - una memoria integrativa contenente **l'avvertimento e le conclusioni**
- B) e che il convenuto potesse costituirsi sino a 20 giorni prima dell'udienza ex articolo 180 davanti al Giudice Istruttore – qualora dovesse formulare domande riconvenzionali – o all'udienza – se si fosse limitato a difendersi dalle domande avversarie-.

9

LA NUOVA NORMATIVA

DECRETO COMPETITIVITA'  
AFFIDO CONDIVISO

10

## ENTRATA IN VIGORE

- **DECRETO COMPETITIVITÀ** → dal **1° marzo**: le norme della separazione e divorzio *non si applicano* ai giudizi in corso ma soltanto a quelli iniziati dopo il 1° marzo
- **AFFIDO CONDIVISO** → dal **16 marzo**, le norme *si applicano* anche ai giudizi in corso ed a quelli già definiti

11

## AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA LEGGE SULL’AFFIDO CONDIVISO

art. 4 L. 54/06: “*Le disposizioni della presente legge si applicano anche in caso di scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di nullità del matrimonio, nonché ai procedimenti relativi ai figli di genitori non coniugati*”.

12

## LA COMPETENZA PER TERRITORIO NELLA SEPARAZIONE

### **ART. 706 1° e 2° co c.p.c.**

*“La domanda di separazione personale si propone al tribunale del luogo dell'ultima residenza comune dei coniugi ovvero, in mancanza, del luogo in cui il coniuge convenuto ha residenza o domicilio, con ricorso che deve contenere l'esposizione dei fatti sui quali la domanda è fondata”*

- Competenza territoriale **inderogabile** (artt. 28 e 70 c.p.c)
- È una norma che richiama la **legislazione internazionale** di cui al regolamento CE 2201/2003 ed alla L. 218/95 che parla di **“residenza abituale”**;
- Dal 1° marzo occorre depositare i **certificati storici** di residenza.
- Non è prevista la possibilità di presentare il ricorso per separazione **consensuale** avanti al Tribunale di residenza di uno dei coniugi però credo si possa invocare l'applicazione analogica della legge sul divorzio .

## LA COMPETENZA PER TERRITORIO NEL DIVORZIO

### **ART. 4 L. 898/70**

*“La domanda per ottenere lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio si propone al tribunale del luogo dell'ultima residenza comune dei coniugi ovvero, in mancanza, del luogo in cui il coniuge convenuto ha residenza o domicilio.*

*Qualora il coniuge convenuto sia residente all'estero o risulti irreperibile, la domanda si propone al tribunale del luogo di residenza o di domicilio del ricorrente e, se anche questi è residente all'estero, a qualunque Tribunale della Repubblica.*

*La domanda congiunta può essere proposta al Tribunale del luogo di residenza o di domicilio dell'uno o dell'altro coniuge”*

**COMPETENZA PER TERRITORIO**  
nelle procedure di cui all'  
**art. 710 c.p.c.**

**L'art. 709 ter c.p.c. dispone:**

***"Per i procedimenti di cui all'art. 710 e' competente il tribunale del luogo di residenza del minore"***

(anche se si devono modificare unicamente provvedimenti patrimoniali? E se minori non ve ne sono?)

15

**ART. 706 1° , 3°e 4° commi c.p.c.**

**CONTENUTO DEL RICORSO PER SEPARAZIONE**

1. L'esposizione dei fatti sui quali la domanda è fondata;
2. l'indicazione di figli legittimi, legittimati o adottati da entrambi i coniugi durante il matrimonio;
3. l'allegazione delle "ultime" dichiarazioni dei redditi.

16

## ART. 4 L. 898/70 C. 2,4,6 CONTENUTO DEL RICORSO PER DIVORZIO

- La domanda si propone con ricorso che deve contenere:
  - l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali la domanda è fondata;
  - esistenza o meno di figli legittimi, legittimati o adottati da entrambi i coniugi durante il matrimonio;
  - l'allegazione delle ultime dichiarazioni dei redditi rispettivamente presentate;
  - non viene inoltre più richiamato, quale elemento essenziale del ricorso, "l'indicazione specifica dei mezzi di prova" indicato, nella vecchia formulazione del comma 2, con la lettera e).

17

## ART. 706 CPC e 4 L. 74/87

### RAPPORTI E DIFFERENZE

- LA FORMULAZIONE DELLE NORME APPAIONO SOSTANZIALMENTE IDENTICHE, SEPPUR CON QUALCHE DIFFERENZA.
- **NEI RICORSI PER DIVORZIO VIENE ESPRESSAMENTE RICHIESTA "L'ESPOSIZIONE DEI FATTI E DEGLI ELEMENTI DI DIRITTO" MENTRE I RICORSI PER SEPARAZIONE DOVREBBERO CONTENERE – AI SENSI DEL 1° CO. DELL'ART. 706 CPC IN COMMENTO – LA SOLA "ESPOSIZIONE DEI FATTI SUI QUALI LA DOMANDA E' FONDATA" .**
- UNA PRIMA LETTURA POTREBBE FAR RITENERE CHE IL RICORSO SIA FINALIZZATO A PROVOCARE LA FISSAZIONE DELL'UDIENZA PRESIDENZIALE, **INTERPRETAZIONE TUTTAVIA CHE, ALLA LUCE DI UNA ANALISI SISTEMATICA DELLE NORME, VA ESCLUSA.**

18

## Art. 155 1°,2° e 3° comma Principi sostanziali dell'affido condiviso

Viene fissato il principio cosiddetto della *BIGENITORIALITA'*:

- il **minore** deve mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascun genitore.
- Il **minore** deve ricevere da entrambi i genitori:
  - cura;
  - educazione;
  - istruzione.
- Il **minore** deve conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
- Esercizio congiunto, esclusivo e/o separato da parte dei genitori della **responsabilità genitoriale (vedi slide successiva)**

19

## Differenza tra affido condiviso e affidamento congiunto sotto il profilo della potestà

- **Gianfranco Dosi** in "Le nuove norme sull'affidamento e sul mantenimento dei figli e il nuovo processo di separazione e divorzio"
- *"La regola prima dell'accordo – sancita dall'articolo 144 c.c. - secondo cui **entrambi i genitori concordano le regole più importanti ma ciascuno ha, poi, il potere di darvi attuazione in piena autonomia**, soppianta quindi la vecchia formula dell'affidamento congiunto che aveva l'ambiguo significato di pretendere una necessaria coesione su tutto: cosa che è assolutamente impensabile per due persone che si separano. La nuova formulazione dell'affidamento e della potestà esercitata da entrambi ha il pregio di richiamare l'esigenza sulla condivisione (condividere non vuol dire codecidere) .....ma vuole dire dividere le responsabilità con l'altro e anche rispettare le decisioni dell'altro....."*

20

### Art. 155 1° comma

#### **Contenuto del ricorso per la decisione sulle modalità dell'affido condiviso**

- Occorrerà quindi indicare nel ricorso:
- quale sia stata durante il matrimonio l'organizzazione quotidiana della vita del minore – orari e attività – specificando quale dei genitori si occupava delle varie incombenze (Nella precedente formulazione del testo della legge sull'affido condiviso -poi modificato- si prevedeva che il giudice decidesse sull'affido condiviso “..Tenendo conto delle modalità concordate dai coniugi e motivatamente espresse nel progetto di affidamento condiviso obbligatoriamente allegato alla domanda di separazione...”.
- se il minore abbia relazioni costanti con ascendenti e parenti di ciascun ramo genitoriale, ed eventualmente formulare le richieste di visita (escludendosi una legittimazione attiva dei parenti a partecipare al giudizio).

21

### Art. 155 4° e 6° comma

#### **Principi sostanziali sulle questioni economiche**

- E' stato sancito il criterio della PROPORZIONALITA' (peraltro già previsto negli artt. 147 c.c. e 148, 1° comma c.c.) con una NOVITA', rappresentata dai TEMPI DI PERMANENZA E DALLE MODALITA' DI ACCUDIMENTO E DOMESTICHE DELLA PROLE.

A tale proposito, il prof. Balestra ha recentemente definito tale criterio come una sorta di *monetizzazione* di attività che prima non venivano considerate.

In altri termini, *se, per effetto dell'affido condiviso entrambi i coniugi devono prendersi cura della prole, è evidente che lo stesso principio deve valere anche con riguardo al profilo economico della questione* (così Finocchiaro, in *Guida al Diritto* n. 11/2006)

22

## Art. 155 4° e 6° comma

### Contenuto del ricorso in punto assegno per i figli

- Al fine della liquidazione di un *assegno per i figli* che la legge definisce *perequativo*, occorre considerare:
  - 1) le attuali esigenze del figlio;
  - 2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
  - 3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
  - 4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
  - 5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
- Occorrerà anche specificare dettagliatamente (ed in cifre) il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, indicando partitamente le spese per il figlio e quelle per la gestione della casa assegnata in uso, oltre alle risorse economiche di entrambi i genitori e se lavoratori autonomi anche i mezzi di prova per l'accertamento del reddito effettivo, ultimo comma del 155 c.c.

23

## Art. 706 3° comma e 155 6° comma:

### Contenuto del ricorso: assegno per il coniuge

#### AL RICORSO ED ALLA MEMORIA DIFENSIVA SONO ALLEGATE LE “ULTIME DICHIARAZIONI DEI REDDITI”

L'uso del plurale indica che non basta l'ultima dichiarazione dei redditi. Per evitare violazioni del principio di eguaglianza bisognerà stabilire di quanti anni devono risalire i modelli fiscali (2,3,5,10 anni), valutando ai sensi dell'art. 116, 2° co cpc la mancata produzione.

#### *Tommaseo in Famiglia e Diritto n. 1 del 2006*

•Afferma che le mere dichiarazioni fiscali potrebbero non essere sufficienti in forza dell'articolo 155 uc modificato dalla 54/2006 che prevede che “*ove le informazioni di carattere economico fornite dai genitori non risultino sufficientemente documentate il giudice dispone un accertamento della polizia tributaria sui beni e sui redditi oggetto della contestazione*” e ciò si noti “*anche se intestati a soggetti diversi*”.

24

## Art. 706 3° comma e 155 6° comma: Contenuto del ricorso assegno per il coniuge: segue

- Ciò che la norma non chiarisce in alcun modo è in quali condizioni il giudice debba ritenere le informazioni *"non sufficientemente documentate"*.
- Pare molto importante sotto il profilo della certezza del diritto che si formino sul punto prassi conformi quantomeno nello stesso distretto di Corte di Appello, che consentano a noi avvocati di valutare a monte – suggerendo così diverse strategie processuali o accordi – quando e perché il reddito dei nostri clienti o delle controparti potrebbe risultare non già non convincente, ma *"non sufficientemente documentato"*.
- A ben guardare, poi, l'ambito dell'indagine parrebbe decisamente ridotto: si parla, infatti, della possibilità di disporre accertamenti "sui redditi e sui beni oggetto della contestazione anche se intestati a soggetti diversi".
- Alla luce di questa specificazione non sembra, dunque, che gli incarichi alla polizia tributaria possano avere in alcun modo carattere generale ed esplorativo in quanto, dovendo riguardare beni "oggetto della contestazione", potranno solo andare a confermare allegazioni già formulate dalla controparte relativamente a:
  - introiti – da lavoro o da capitale – cioè redditi in senso tecnico
  - beni che, come ci insegna il codice, sono mobili o immobili
  - da valutare se possano essere considerati "beni" in senso tecnico giuridico i rapporti bancari e/o assicurativi.

25

## COSTITUZIONE DELL'ATTORE

AVVIENE CON IL RICORSO INTRODUTTIVO

*Tommaseo in Famiglia e Diritto n. 1 del 2006*

*"Con il deposito del ricorso in cancelleria si apre la fase presidenziale ed è con riguardo al momento di tale deposito che si attua la pendenza del processo e la stessa costituzione dell'attore. **Il ricorso è quindi veicolo della domanda di separazione e di divorzio e non soltanto mero atto preparatorio dell'udienza presidenziale.***

*Conclusioni che trova conferma nelle norme europee che individuano la pendenza delle cause matrimoniali proprio nel deposito del ricorso presso l'ufficio giurisdizionale adito (Bruxelles due bis articolo 16)".*

26

## COSTITUZIONE DELL'ATTORE

• **Tommaseo** in *Famiglia e diritto* n. 3 del 2005 pag 231 "La memoria integrativa come veicolo di domande nuove?...A prima vista potrebbe sembrare che la legge consenta al ricorrente di affidare alla memoria integrativa domande nuove...ma una più attenta riflessione mostra che tale eventualità presuppone la costruzione di una rete di norme che soddisfi le esigenze di garanzia poste dai principi anche costituzionali del giusto processo, norme delle quali non vi è traccia nella nuova disciplina.

• Invero la legge non fornisce strumenti per attuare con riferimento ad eventuali domande nuove, i principi costituzionali del diritto alla difesa e del contraddittorio, per la ragione che il contenuto della memoria integrativa non è legalmente portato a conoscenza del convenuto, circostanza che emerge con tutta evidenza specie quando il convenuto non è comparso all'udienza presidenziale (perché il ricorrente deve notificare l'ordinanza presidenziale ma non la memoria integrativa che deve essere semplicemente depositata in cancelleria).

• Si noti ancora che il gioco dei termini previsti, rispettivamente per il deposito della memoria integrativa e per la costituzione del convenuto sembra escludere che tale memoria possa essere veicolo di domande nuove".

**A MAGGIORE RAGIONE NE RISULTA CONFERMATO L'ONERE PER IL RICORRENTE DI FORMULARE TUTTE LE PROPRIE DOMANDE SIN DAL RICORSO INTRODUTTIVO**

27

## DEPOSITO RICORSO E FISSAZIONE UDIENZA ART. 706, 3° co

Il presidente deve:

- 1) Fissare l'udienza entro 90 giorni
- 2) Concedere termine al ricorrente per la notifica del ricorso e del decreto, sarebbe opportuno che gli concedesse termine anche per le produzioni dei modelli fiscali ove non vi avesse già provveduto spontaneamente;
- 3) Concedere termine al convenuto per depositare memoria difensiva e documenti.

• Tommaseo in *Famiglia e diritto* n. 1/2006 pone alcuni dubbi per quanto riguarda la determinazione dei termini dilatori posti nell'interesse del convenuto in quanto la nuova legge non offre criteri.

• La scriventi rilevano che soccorre il disposto dell'articolo 111 Costituzione – contraddittorio in condizioni di parità – e la ratio della norma sul decreto competitività, che è appunto quella di accelerare la durata dei processi.

• Per analogia con la previsione dell'articolo 709 cpc 2° comma si potrebbero applicare, salvo per casi di motivata urgenza, i termini di cui all'articolo 163 bis ridotti alla metà ovvero prevedere 45 giorni tra la notifica del ricorso e del decreto e l'udienza Presidenziale e dieci giorni per il convenuto per il deposito della memoria difensiva o della comparsa di costituzione.

28

## ARTICOLO 706 CPC

### CONTENUTO DECRETO PRESIDENZIALE

- Il Presidente, letto il ricorso che precede, fissa udienza per la comparizione dei coniugi davanti a se' il .....ore....(entro 90 giorni dal deposito del ricorso?!) alla quale entrambi debbono comparire personalmente con l'assistenza di un difensore.
- Dispone che la parte ricorrente, notifichi al coniuge convenuto il ricorso introduttivo ed il presente decreto entro il termine del.....(di regola 60/30 giorni prima dell'udienza, salvo che nei casi di urgenza in cui il termine è modulato in base alla situazione di pregiudizio prospettata nel ricorso, ma comunque sempre compatibile con il diritto di difesa).
- Ordina a parte ricorrente, qualora non vi abbia già provveduto, di depositare in cancelleria nello stesso termine previsto per la notifica al coniuge convenuto copia delle dichiarazioni fiscali degli ultimi 3/5 anni;
- Concede al coniuge convenuto termine sino al ..... (di regola 20/10 giorni prima della udienza, salva l'urgenza) per depositare memoria difensiva.
- Ordina al convenuto di depositare in cancelleria le dichiarazioni fiscali degli ultimi (3/5 anni) entro lo stesso termine .
- Segnala che ai sensi del D.P.R. 115/02 le parti che ne abbiano i requisiti di legge hanno la facoltà di accedere al beneficio del patrocinio a carico dello Stato.

29

### **COSTITUZIONE DEL CONVENUTO**

## **IN GIUDIZIO CI SI COSTITUISCE UNA SOLA VOLTA**

*principio di consumazione della costituzione*

Nei giudizi di separazione e divorzio il convenuto può scegliere di costituirsi:

**Per l'udienza presidenziale:** entro il termine, precedente l'udienza, indicato nel decreto di fissazione dell'udienza stessa (art. 706 terzo comma). Il mancato rispetto del termine fissato dal Presidente determina semplicemente l'irricevibilità dell'atto rispetto all'udienza ma poiché non matura alcuna decadenza (ed infatti non viene dichiarata la contumacia), il convenuto potrà costituirsi tempestivamente per la fase istruttoria.

**Cass. 8.2.2006 n. 2787 ha affermato in tema di contenzioso tributario che un termine deve ritenersi perentorio pur non essendo dichiarato tale dalla legge qualora, avuto riguardo allo scopo che persegue ed alla funzione che adempie sia diretto a tutelare il diritto di difesa della controparte ed a realizzare il necessario contraddittorio tra le parti (v. anche Cass. 138/04).**

30

**COSTITUZIONE DEL CONVENUTO  
IN GIUDIZIO CI SI COSTITUISCE UNA SOLA  
VOLTA**

*principio di consumazione della costituzione ...*

**Per la fase post-presidenziale:** Entro il termine di cui al combinato disposto degli artt. 709, 3 co, 166 e 167 cpc, dieci giorni liberi se propone domande riconvenzionali oppure all'udienza se si limita a difendersi dalle domande attoree.

Il mancato rispetto di tali termini comporterà le decadenze di rito.

31

**ART. 707 , 1° comma**

**OBBLIGATORIETA' DELL'ASSISTENZA LEGALE**

**Art. 82 c.p.c.:** *"Le parti non possono stare in giudizio se non con il ministero o l'assistenza di un difensore" ..... "Salvo i casi i cui la legge dispone altrimenti, davanti al Tribunale ed alla Corte di Appello le parti debbono stare in giudizio con il ministero di un procuratore legalmente esercente".*

La legge dispone diversamente negli artt.:

82, 1° co (cause di valore non superiore a £. 1.000.000 davanti al Giudice di Pace);

417 (difesa personale nel rito del lavoro per le cause non oltre £. 250.000);

art. 23 L. 689/81 (opposizione all'ordinanza ingiunzione);

ed inoltre nella vecchia formulazione 707 c.p.c.

Secondo Tommaseo in Famiglia e diritto n. 1 del 2006.... ***"la nuova legge esige la costante presenza del difensore in tutte le fasi dell'udienza presidenziale, ivi compresa quella propriamente conciliativa"***.

32

## Art. 707 1° comma c.p.c., in relazione all'articolo 711 c.p.c.

Da un punto di vista sistematico, l'art. 711 cpc, che disciplina la separazione consensuale, è situato nel capo I del Titolo Secondo, unitamente alle norme che riguardano la separazione giudiziale venendo così a formare un *quid unicum*: anche nella attuale formulazione, l'articolo 706 cpc riconferma come la "domanda di separazione personale", si propone con ricorso, senza distinguere se trattasi di giudiziale o consensuale.

• **NE CONSEGU E' ANCHE NELLE SEPARAZIONI CONSENSUALI E' OBBLIGATORIA L'ASSISTENZA O LA RAPPRESENTANZA DI UN AVVOCATO IN QUANTO TRATTASI DI PROCEDIMENTI CAMERALI CHE, AVENTI AD OGGETTO SITUAZIONI SOSTANZIALI DI DIRITTI SOGGETTIVI O DI STATUS, VANNO COMUNQUE ISCRITTI NEL REGISTRO DEGLI AFFARI CONTENZIOSI.**

**TRIBUNALI CHE HANNO ACCOLTO QUESTA TESI: GENOVA, VARESE, PISA, LUCCA, LIVORNO TRIESTE.**

33

## CONTENUTO DEI PROVVEDIMENTI DEL PRESIDENTE:

### PROBLEMI PROCESSUALI

**In relazione ai seguenti articoli** il Presidente dovrà:

- **155, 1° co:** disporre o la chiamata in causa dei parenti se ritiene che la norma in esame crei un diritto in capo a loro, (**IN OGNI CASO TRIBUNALE DI FIRENZE HA AMMESSO INTERVENTO ADESIVO DEI NONNI** oppure se richiesto dalle parti o anche d'ufficio nel caso in cui rilevi che in corso di convivenza era significativa la presenza dei parenti nella vita dei minori, disporre circa il mantenimento dei rapporti.
- **155 3° comma:** dovrà disporre in punto esercizio della potestà genitoriale
- **155 quinquies:** il **Tribunale di Torino**, osservando che il pagamento direttamente ai figli rappresenti la "situazione ordinaria e normale...salvo i casi in cui venga rilevata una non affidabilità del figlio nella gestione della somma", **con ordinanza del 28.4.06 ha disposto il versamento "a mani" dei figli maggiorenni del contributo al mantenimento;**
- **155 u.c. e 155 sexies:** dovrà disporre prove anche d'ufficio sulle condizioni patrimoniali delle parti e prove su tutte le questioni controverse (pare potersi disporre CTU psicologica già in questa sede). Così si regola il Tribunale di Torino, e quello di Asti disponendo il giuramento e la formulazione del quesito avanti al Presidente e il deposito avanti al G.I.
- **155 sexies:** dovrà disporre il rinvio dell'adozione dei provvedimenti ove le parti intendano attivare una mediazione familiare

34

**155 sexies:** dovrà disporre l'ascolto del minore (vedi slide successiva)

## L' ASCOLTO DEL MINORE ARTICOLO 155 SEXIES

- *"..Il giudice dispone inoltre l'audizione del figlio minore che abbia compiuto gli anni 12 e anche di età inferiore ove capace di discernimento".*
- Questa norma supera la lacunosa previsione peraltro soltanto per il divorzio dell'articolo ART 4 COMMA 8 del decreto competitività che deve pertanto ritenersi abrogato.

## L' ASCOLTO DEL MINORE ARTICOLO 155 SEXIES

- **Convenzioni internazionali di New York il 20 novembre 1989 e Strasburgo del 1996 (legge 20 marzo 2003 n. 77)**
- **Corte Costituzionale n. 1 del 2002**, sentenza interpretativa di rigetto, la Convenzione di New York ha nell'ordinamento interno *"efficacia imperativa"* Ricordiamo che in forza
- **Regolamento comunitario n 2.201 del 27 novembre 2003** *"Relativo alla competenza, al riconoscimento, all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento n. 1347 del 2000.*
- *"Le decisioni relative alla responsabilità genitoriale non sono riconosciute nei casi seguenti b)...se, salvo i casi di urgenza, la decisione è stata resa senza che il minore abbia avuto la possibilità di essere ascoltato, in violazione dei principi fondamentali di procedura dello stato membro richiesto".*

36

**CONTENUTO DEI PROVVEDIMENTI DEL  
PRESIDENTE: PROBLEMI PROCESSUALI  
ASSUNZIONE DI MEZZI DI PROVA ARTICOLO 155  
SEXIES**

- Si sottolinea che la possibilità del giudice di assumere mezzi di prova dedotti dalle parti o d'ufficio pronunciando anche al di là dei rispettivi petitum, era già prevista dal comma 7 del vecchio 155, **ciò che qui fa la differenza è che tale possibilità sia data al Presidente prima dell'emanazione dei provvedimenti provvisori.**
- Questa disposizione che, a parere di chi scrive, deve essere letta unitamente a quella di cui all'articolo 2 del decreto legge in commento, che aggiunge un **terzo comma all'articolo 708 c.p.c.** (VEDI SLIDE SUCCESSIVA) **rappresenta una vera rivoluzione copernicana nei procedimenti di separazione e divorzio e incarna la vera novità (chissà se realmente voluta nelle sue conseguenze) dell'affido condiviso.**

37

**RECLAMO ALLA CORTE DI APPELLO  
AVVERSO I PROVVEDIMENTI PRESIDENZIALI  
art. 708 c.p.c.**

così come novellato dal DECRETO COMPETITIVITA' con l'aggiunta del  
4° co introdotto dalla legge sull'AFFIDO CONDIVISO

- ***“Contro i provvedimenti di cui al terzo comma si può proporre reclamo con ricorso alla corte di appello che si pronuncia in camera di consiglio. Il reclamo deve essere proposto nel termine di dieci giorni dalla notificazione del provvedimento”.***
- Dato positivo è che questa norma è destinata giocoforza a creare delle prassi uniformi almeno nel distretto di ogni corte di appello.
- **NOTA BENE:** La Corte acquisisce i fascicoli di primo grado, alcuni Tribunale (Novara) viene trasmesso non il fascicolo in originale ma le copie autentiche di tutto quanto contenuto

38

## RILEVAZIONI SUI RECLAMI PENDENTI AL MAGGIO 2006

- NUMERO RECLAMI PRESENTATI: 23
  - NUMERO RECLAMI DECISI: 12
  - NUMERO RECLAMI RESPINTI: 8
  - NUMERO RECLAMI ACCOLTI: 1
  - NUMERO RECLAMI PARZIALMENTE ACCOLTI: 3
- \*\*\*\*\*
- **PROVENIENZA PROVVEDIMENTI RECLAMATI:**
  - Tribunale Torino 11
  - Tribunale Asti 1
  - Tribunale Casale 3
  - Tribunale Cuneo 1
  - Tribunale Mondovi 1
  - Tribunale Novara 3
  - Tribunale Alessandria 1
  - Tribunale Aosta 1
  - Tribunale Saluzzo 1

39

## DOMANDE OGGETTO DEI RECLAMI (rilevazione al 20 luglio 2006)

- Affidamento figli 5
  - Regime visite 8
  - Questioni potestà 0
  - Assegnazione casa 6
  - Contributo mantenimento figli 19
  - Contributo mantenimento coniuge 15
  - Questioni processuali 6
- NUMERO DI RECLAMI PROPOSTI IN  
GRATUITO PATROCINIO 2

40

## OSSERVAZIONI IN ORDINE SPARSO

- **Tempi di fissazione e procedura:** sino ad ora è stato nominato un relatore e concesso un termine di 15/20 giorni dal deposito per fare copia autentica del reclamo e decreto di fissazione della Camera di Consiglio e per la notifica a cura della parte instante  
Sono stati concessi dai 10 ai 15 giorni al convenuto per la sua costituzione.  
Una quindicina di giorni dopo la scadenza del termine di costituzione per il convenuto e l'acquisizione del parere del P.G. è stata fissata la camera di Consiglio che però non pare prevedere, per i casi esaminati, la comparizione personale delle parti.  
La cancelleria richiede il deposito di 4 copie autentiche del provvedimento reclamato

41

## OSSERVAZIONI IN ORDINE SPARSO

- I reclami contro le ordinanze presidenziali precedenti al 16 marzo sono stati (erroneamente dichiarati inammissibili);
- I reclami contro le ordinanze del G.I. sono stati dichiarati inammissibili.
- I reclami generalmente sono poco motivati e tendenzialmente, anziché essere rivolti contro il decreto impugnato sono correlati con le difese avversarie di primo grado;
- In alcuni casi vengono addirittura prodotti nuovi documenti non allegati in primo grado (ma il reclamo dovrebbe servire alla revisione della decisione, per i fatti nuovi si dovrebbe utilizzare la procedura di cui al 709 4° comma).
- **Con la reiezione del reclamo la Corte ha liquidato in alcuni casi le spese con circa 300 € per onorari e 200 per diritti, oltre Iva e Cpa.**

42

## MODIFICHE DELL'ORDINANZA PRESIDENZIALE

**Art. 709, 4° co c.p.c.**

**I provvedimenti temporanei ed urgenti assunti dal Presidente con l'ordinanza di cui al 3° co dell'art. 708 c.p.c., possono essere revocati o modificati dal G.I."**

**Secondo la dottrina più accreditata le modifiche possono essere chieste solo per fatti nuovi non esaminati dal presidente, altrimenti si dovrebbe fare il reclamo.**

43

## NOTE RELATRICE SUL NUOVO PROCESSO

- Ma se il Presidente può addirittura disporre prove in sede di udienza presidenziale e l'ordinanza presidenziale può essere reclamata, è evidente che è stato disegnato dalla legge sull'affido condiviso un nuovo rito di separazione e divorzio molto più sbilanciato verso la fase Presidenziale che su quella di merito.
- In questa situazione che senso ha prevedere la costituzione del convenuto solo avanti al G.I. quando in teoria sono già accadute molte cose compresa la pronuncia della Corte di Appello?
- **Al di là delle interpretazioni giurisprudenziali che vedremo, mi sento di suggerire sin d'ora ai colleghi di costituirsi sempre prima dell'udienza presidenziale.**

44

## Il nuovo articolo 183 c.p.c secondo l'articolo 709 bis

Le parti giungono all'udienza di 183 cpc avendo già depositato, ma non notificato, ex articolo 709 terzo comma la memoria integrativa e la comparsa di costituzione.

Il convenuto avrà quindi dovuto formulare le sue domande riconvenzionali, in relazione quantomeno alle domande proposte dall'attore nel ricorso introduttivo.

A questo punto:

- a) l'attore che abbia necessità di replicare alle domande riconvenzionali del convenuto potrà farlo ex articolo 183 5° comma "Nella stessa udienza" evidentemente a verbale.
- b) mentre entrambe le parti potranno giovare degli altri due termini

45

## Art. 183 comma 6°:

*"Se richiesto, il Giudice concede i seguenti termini perentori:*

1. *Un termine di ulteriori trenta giorni per il deposito di memorie limitate alle sole **precisazioni o modificazioni delle domande**, delle eccezioni e delle conclusioni già proposte"*  
(Di questo primo termine sfugge l'utilità nelle cause familiari per loro natura a fattispecie predeterminata, ma bisogna vedere che prassi si formeranno sul punto)
2. *Un termine di ulteriori trenta giorni per **replicare** alle domande ed eccezioni nuove, o modificate dall'altra parte, per proporre le eccezioni che sono conseguenza delle domande e delle eccezioni medesime e per l'indicazione dei **mezzi di prova e produzioni** documentali.*
3. *Un termine di ulteriori venti giorni per la **prova contraria***  
*Sempre possibile la **facoltà discrezionale** del Giudice di concedere termine per il deposito di **memoria ex art. 170 c.p.c.***

46

### Art. 183 6° comma n. 1: in concreto

- Per l'attore:

nella memoria integrativa completerà se del caso le allegazioni del ricorso introduttivo e modificherà le sue domande anche in relazione all'ordinanza presidenziale. Non capiterà ancora le prove perché potrebbe non avere ancora visto le difese del convenuto che ha onere di costituirsi soltanto in un momento successivo, ovvero 10 giorni prima dell'udienza avanti al GI o all'udienza se non deve formulare domande riconvenzionali.

47

### Art. 183 6° comma n. 1: in concreto

#### Per il convenuto:

Nella comparsa di risposta dovrà prendere posizione sia a livello di allegazioni che di domande sul contenuto della memoria integrativa che si deduce abbia onere di procurarsi in cancelleria

A questo punto:

L'attore che abbia necessità di replicare alle domande riconvenzionali del convenuto potrà farlo ex articolo 183 5° comma "*Nella stessa udienza*" evidentemente a verbale.

Mentre entrambe le parti potranno giovare degli altri tre termini del 183 5° comma inclusi quelle per le memorie istruttorie e per le repliche (30+20).

48

### COLLEGAMENTO CON LA FASE ISTRUTTORIA La comparizione personale dei coniugi

*"All'udienza davanti al G.I. si applicano le disposizioni di cui agli articoli 180 e 183 cpc, commi primo e secondo e dal quarto al decimo. Si applica altresì l'articolo 184".*

- Nel giudizio di separazione e divorzio non è richiamato il 3° comma dell'art. 183 cpc, che prevede la possibilità per le parti di richiedere, ma solo congiuntamente, la comparizione personale per interrogatorio libero e tentativo di conciliazione.
- Ad una prima e superficiale lettura parrebbe quindi eliminata la possibilità di esperire comparizioni personali delle parti davanti al G.I. nei giudizi di separazione e divorzio. Tuttavia, considerata essenzialmente la peculiarità dei giudizi in oggetto, si ritiene che ai sensi del combinato disposto degli artt. 185, 116 e 117 cpc, il G.I., in virtù del generale potere di direzione del procedimento (art. 175 cpc), possa, anche su richiesta di una sola parte e perfino d'ufficio, disporre la comparizione personale delle parti stesse o che comunque possa disporla come interrogatorio libero ex articolo 183 comma 8.
- Se così non fosse, sarebbe difficile immaginare in quale altra fase del processo si potrebbe convertire una separazione giudiziale in consensuale.
- Sembra che Tommaseo nell'articolo citato affermi che la novella non trova ingresso soltanto per la previsione della necessità di fare richiesta congiunta di fissazione di udienza ex 185 cpc e non sancisca affatto il divieto di udienza ex art. 185.

49

### Sentenza parziale di separazione art. 709 bis c.p.c.

***"Nel caso in cui il processo debba continuare per la richiesta di addebito, per l'affidamento dei figli, per le questioni economiche il tribunale emette sentenza non definitiva relativa alla separazione. Avverso tale sentenza è ammesso soltanto appello immediato che è deciso in camera di consiglio".***

***Nulla*** si dice circa i modi di impugnazione della sentenza definitiva di separazione, suggeriamo nel silenzio della legge, atto di citazione ma da iscrivere a ruolo nei trenta giorni dalla notifica.

50

## ART. 709 ter cpc

### Soluzione delle controversie e provvedimenti in caso di inadempienze o violazioni

- Disciplina un nuovo procedimento diretto a
  - assicurare il corretto svolgimento e la puntuale esecuzione delle modalità di affidamento della prole
    - art. 155 3° co. c.c. → decisioni di maggiore interesse
  - modificare i provvedimenti in vigore e sanzionare il genitore inadempiente in presenza di gravi inadempienze o di atti che arrechino pregiudizio al minore

51

## Art. 709 ter 1° comma cpc

### Competenza

- In caso di giudizio pendente → Giudice del procedimento in corso
- In caso di giudizio concluso → Tribunale del luogo di residenza del minore ai sensi dell'art. 710 cpc (art. 9 L. 74/87)

52

## Art. 709 ter 2° comma cpc

### Profili risarcitori e sanzionatori

- A seguito del ricorso il Giudice:
  - convoca le parti
  - adotta i provvedimenti opportuni
    - e se del caso modifica i provvedimenti in vigore
  - sanziona il genitore inadempiente
    - non se le inadempienze sono di tipo economico
      - art. 3 L. 54/2006 ha esteso a tutti i procedimenti la disciplina dell'articolo 12 sexies L.74/87

53

## Art. 709 ter 2° comma cpc

### Profili risarcitori e sanzionatori (segue)

- In caso di gravi inadempienze o di atti che arrecano pregiudizio al minore od ostacolano il corretto svolgimento delle modalità dell'affidamento il Giudice può, anche congiuntamente
  - ammonire il genitore inadempiente
  - disporre il risarcimento dei danni, a carico di uno dei genitori, nei confronti del minore
  - disporre il risarcimento dei danni, a carico di uno dei genitori, nei confronti dell'altro
  - condannare il genitore inadempiente al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 75 a un massimo di € 5000 a favore della Cassa delle ammende

54

## Il risarcimento del danno da violazioni dei doveri genitoriali prima della novella

- Responsabilità genitoriale
  - artt. 2 e 30 Costituzione
  - art. 147 c.c.
  - Convenzione di New York 20.11.1989, ratificata con L. 27.5.1991, n. 176.
- Sentenza n. 7713 del 7.6.2000 → risarcibile il danno non patrimoniale in presenza di un illecito del genitore che viola i diritti fondamentali del figlio ai sensi dell'articolo 2043 c.c. (illecito extra contrattuale)
  - ".....E' poi del pari innegabile che la lesione di diritti siffatti, collocati al vertice della gerarchia dei valori costituzionalmente garantiti, vada incontro alla sanzione risarcitoria per il fatto in sé della lesione (danno evento) indipendentemente dalle eventuali ricadute patrimoniali che la stessa possa comportare (danno conseguenza)"

55

## Il risarcimento del danno da violazioni dei doveri genitoriali prima della novella (segue)

- Il danno non patrimoniale è stato poi da ultimo (con le note sentenze 8827 e 8828 del 31.5.2003 della Cassazione e 233 del 11.7.2003 della Corte Costituzionale) riconsiderato, non rientrando più nella fattispecie di cui all'art. 2043 cod.civ., bensì in quella dettata dall'art. 2059 cod. civ.
- Con questa interpretazione costituzionalmente orientata, si è ricompreso nell'art. 2059 cod.civ. ogni danno di natura non patrimoniale derivante da lesione di valori inerenti alla persona, dunque il danno morale soggettivo, il danno biologico ed il danno cosiddetto esistenziale.

56

## COMPETENZA IN TEMA DI AFFIDO DEI FIGLI NATURALI E PROVVEDIMENTI ACCESSORI

E' certo che con l'art. 4 l. 54/06 venga attuato, per espressa previsione legislativa, anche con riguardo ai figli naturali, quel «*processo unitario che coinvolge il momento della sorte dei figli comuni e quello della regolamentazione dei rapporti patrimoniali relativi al mantenimento della prole*» auspicato da Corte Cost. 3 maggio 1998, n. 166.

### PROCESSO UNITARIO PER AFFIDAMENTO, CONTRIBUTO E CASA

57

## QUALE GIUDICE PER I FIGLI NATURALI ?

**Tribunale per i Minorenni di Milano:** decreto 12.5.06 non luogo a provvedere essendo competente il Tribunale Ordinario

**Tribunale per i Minorenni di Trento:** decreto 11.4.06 con il quale, pronunciando su un ricorso congiunto, si è implicitamente dichiarato competente.

Secondo una **nota ufficiale della A.I.M.M.F.** "dalla normativa approvata si ricava in modo inequivoco la **permanenza della competenza in capo ai TM**" non essendo stato modificato l'art. 38 disp. att. c.c., dinanzi al Tribunale per i minorenni saranno applicabili tutti i principi introdotti dalla legge di riforma in materia di **affidamento** e di esercizio della potestà parentale sui figli, nonché quelli relativi al **mantenimento** della prole ed all'assegnazione della **casa familiare** (così anche Dosi, Servetti, Padalino; contra Finocchiaro)

58

## DISPOSIZIONI PROCESSUALI 2

### Provvedimenti Urgenti

Secondo Dosi ([www.minoriefamiglia.it](http://www.minoriefamiglia.it)) poiché al TM non è prevista l'udienza presidenziale e non è previsto un giudice istruttore, non sono previsti provvedimenti provvisori o anticipatori non si porrà, quindi, il problema della loro reclamabilità.

#### CONTRA

Ad avviso di Finocchiaro (Guida al Diritto 11/2206) e Facchini in [www.minoriefamiglia.it](http://www.minoriefamiglia.it) sono invece possibili ricorsi ex art. 700 c.p.c. e 155 sexies che, ai sensi dell'art. 38 disp. att. c.p.c., saranno reclamabili alla Sezione Minorenni della Corte d'Appello

59

## COMPETENZA PER MATERIA

NELLE CONTROVERSIE DI

### AFFIDAMENTO

### E POTESTA' PARENTALE

**In caso di procedimento in corso:** competenza esclusiva del Giudice del giudizio in corso (separazione, divorzio o 317 bis c.c.).

**In caso di procedimento definito:**

- a) **Tribunale per i minorenni** ex artt. 316 c.c. e 38 disp. att. c.p.c. ove si debba decidere sulla potestà senza modificare il provvedimento di affido (*ad esempio, qualora vi sia da decidere il tipo di scuola superiore da far frequentare al figlio*).
- a) **Giudice ordinario**, in camera di consiglio ex art. 710 c.p.c. o art. 9 legge 898/70 se, oltre alla statuizione sulla potestà, occorre anche modificare il provvedimento (esempio la scelta della scuola superiore implica anche una diversa collocazione abitativa del figlio)

60